

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 07 gennaio 2019, n.1

Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata - art. 19 TUSP.

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/96;
- VISTA la D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004 recante la "disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTE le DD.GG.RR. n. 1148/2005 e 1380/2995 con le quali sono state ridefinite le denominazioni e configurazioni dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 637/2006 con la quale è stata modificata la D.G.R. n. 2903/2004;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08 concernente la "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali che ha modificato la D.G.R. n. 637/2006;
- VISTA la D.G.R. n. 691/2015 avente ad oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuata nella richiamata D.G.R. n° 11/1998;
- VISTA la L.R. 17/11/2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata", pubblicata nel B.U. Basilicata 17 novembre 2016, n. 42;
- VISTO il D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attuativo della legge delega n. 190/2012;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 400 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il "Piano Operativo di razionalizzazione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata".
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 633 del 14.5.2015 con la quale si approvava l'*"Atto di indirizzo alle società partecipate in house della regione Basilicata in materia di spese di personale"*.
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 957 del 21.7.2015 con cui si approvava l'*"Atto alle società partecipate dalla Regione Basilicata in materia di spese per acquisti di beni e servizi"*.
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 703 del 23.5.2015 recante: "Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva" con la quale è istituito il Comitato di Indirizzo e controllo con compiti

di verifica dell'andamento gestionale, organizzativo, patrimoniale, economico e contabile delle medesime società.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 921 dell'8.9.2017 con cui è stato costituito un Tavolo Tecnico incaricato dell'analisi e studio delle novità e adempimenti normativi introdotti dal D.Lgs. n. 175/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.

RILEVATO che parti delle componenti del Comitato di Indirizzo e controllo ex D.G.R. 703/2015 integrano anche il Tavolo Tecnico di cui alla D.G.R. n. 921/2017.

RILEVATO che, con D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, si è dato corso – nei termini di legge - alle prescrizioni di cui al menzionato art. 24 del Tusp con l'approvazione della prevista *"Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata"*.

CONSIDERATO che la Regione Basilicata, all'esito della menzionata revisione straordinaria, ha conservato quote di partecipazione nelle seguenti società di capitali:

- Sviluppo Basilicata S.p.A.
- S.E.L. Società Energetica Lucana
- Acquedotto Lucano S.p.A.
- Consorzio aeroporto Salerno – Pontecagnano

TENUTO CONTO che, già alla data della predetta revisione straordinaria, era stata avviata la procedura di liquidazione della società Acqua S.p.A., in forza dell'art. 5-bis, comma 1, della L.R. 21/2002, aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2017 e della pedissequa D.G.R. n. 820 del 31.7.2017, e che con delibera del 4.8.2017 l'assemblea straordinaria dei soci ha posto effettivamente in liquidazione la società e nominato il Commissario Liquidatore;

TENUTO CONTO altresì che la società Metapontum Agrobios S.r.l. (di cui la Regione Basilicata era socia al 100%) è definitivamente liquidata e cancellata dal registro delle imprese come da presa d'atto della D.G.R. n. 211/2017.

TENUTO CONTO infine che la Regione Basilicata ha posto in atto il proprio recesso dalla società Lucandocks S.p.A. (di cui era socia al 1,15%).

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sul G.U. 26 giugno 2017, n. 147.

VISTO in particolare l'art. 19 del menzionato Tusp per il quale: *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il"*

personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

- VISTO il documento *"Direttiva sul contenimento dei costi di funzionamento delle Società a totale controllo pubblico della Regione Basilicata"*, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso.
- DATO ATTO che il menzionato documento, nella seduta del 20.12.2018, è stato condiviso e approvato dal Comitato di Indirizzo e controllo ex D.G.R. 703/2015.
- RILEVATO dall'analisi espletata nel menzionato documento, che l'adozione della relativa Direttiva costituisce adempimento sancito dall'art. 19 del Tusp, anche in considerazione dell'innovazione apportata al concetto di contenimento dei costi delle società che supera in modo sostanziale l'impostazione normativa antecedente l'emanazione del Testo Unico.
- RILEVATO inoltre che gli atti di indirizzo di cui alle menzionate DD.GG.RR. n. 633/2015 e n. 957/2015 – improntati a normativa non più vigente - non risultano più applicabili e conformi al Testo Unico, avendo tra l'altro esaurito l'arco temporale ivi previsto entro il quale erano stati fissati i relativi obiettivi.
- RILEVATO pertanto che deve procedersi all'adeguamento delle Direttive sulla materia in base alle previsioni dell'art. 19 innanzi dettagliate, in quanto adempimento obbligatorio, indifferibile e urgente.
- RITENUTO di dover approvare, nei suoi contenuti e risultanze, il menzionato documento *"Direttiva sul contenimento dei costi di funzionamento delle Società a totale controllo pubblico della Regione Basilicata"*.

Su proposta del Presidente;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse si intendono integralmente richiamate.

DI APPROVARE, nei suoi contenuti e risultanze, il documento "Direttiva sul contenimento dei costi di funzionamento delle Società a totale controllo pubblico della Regione Basilicata", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI REVOCARE la D.G.R. n. 633 del 14.5.2015 con la quale si approvava l'"Atto di indirizzo alle società partecipate in house della regione Basilicata in materia di spese di personale".

DI REVOCARE la D.G.R. n. 957 del 21.7.2015 con cui si approvava l'"Atto alle società partecipate dalla Regione Basilicata in materia di spese per acquisti di beni e servizi".

Di NOTIFICARE alle società interessate il presente provvedimento per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 19 del Tusp.

DI INCARICARE l'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali del D.to Presidenza dei conseguenti adempimenti.

DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.

IL RESPONSABILE P.O.



(Dott.ssa Roberta Trattenero)

IL DIRIGENTE



(Avv. Assunta Palamone)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;	
Tipologia atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

DIRETTIVA SUL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' A TOTALE CONTROLLO PUBBLICO DELLA REGIONE BASILICATA

RELAZIONE TECNICA

La Regione Basilicata ha dettato alle proprie società partecipate – già prima dell'emanazione del Tusp - Direttive in materia di contenimento dei costo del personale (D.G.R. n. 633/2015) nonché degli acquisiti di beni e servizi (D.G.R. n. 957/2015). Il rispetto delle relative norme è ricondotto nell'ambito della Disciplina sul controllo analogo standardizzato adottata con D.G.R. n. 703/2015.

Per effetto dell'entrata in vigore del TUSP le norme in materia di personale delle società partecipate sono riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del TUSP stesso.

L'articolo 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'articolo 12 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, in particolare Ai commi 5, 6 e 7 stabilisce:

*5. "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, **obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera**".*

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 25 del Tusp inoltre è cessato dal 30 giugno 2018 il divieto delle assunzioni del personale a tempo indeterminato. Ad oggi pertanto non vigono vincoli per le assunzioni, fatte

salve - dal lato pubblicistico - le autorizzazioni da parte dell'ente controllante e le disposizioni in materia di contenimento dei costi di funzionamento di cui all'art. 19 TUSP.

Le società a partecipazione regionale ricomprese nella ricognizione straordinaria prevista dall'art. 24 del medesimo Testo Unico e approvata con D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, sono:

- Sel S.p.A. – Società Energetica Lucana
- Sviluppo Basilicata S.p.A.
- Acquedotto Lucano S.p.A.
- Consorzio Aeroporto di Pontecagnano
- Acqua S.p.A. in Liquidazione

La società Acquedotto Lucano S.p.A. è sottoposta a controllo analogo congiunto nelle forme e modalità di competenza dell'Egrib, ai sensi dell'art. artt. 6 e 8 comma 1 lett. d) della L.R. n. 25 del 24.9.2018.

Riguardo alla società Consorzio Aeroporto di Pontecagnano, la Regione Basilicata non detiene una partecipazione tale da configurare, ai sensi dell'art. 2359 c.c., posizione di controllo ovvero influenza dominante o notevole, ragione per la quale deve considerarsi esclusa dalla presente disciplina.

Riguardo infine alla società Acqua s.p.a, già prima dell'adozione dell'atto ricognitivo, era intervenuto l'art. 5-bis, comma 1, della L.R. 21/2002, aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2017, e la pedissequa D.G.R. n. 820 del 31.7.2017, con cui se ne disponeva la messa in liquidazione.

Si ritiene pertanto che destinatari della presente Direttiva debbano essere le seguenti società a controllo pubblico della Regione Basilicata:

- Sel S.p.A. – Società Energetica Lucana
- Sviluppo Basilicata S.p.A.

La disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (si veda l'art. 28) ha introdotto significative esclusioni ed abrogazioni dei diversi vincoli di finanza pubblica relativi al contenimento dei costi del personale delle società partecipate. In particolare le norme cui si conformava la Direttiva sul contenimento dei costi del personale (D.G.R. n. 633/2015) risultano oggi non più vigenti o applicabile alle società.

La norma che aveva dato luogo ai più ampi dibattiti era quella contenuta nell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, convertito con modifiche nella Legge n. 133/08, secondo il quale: *"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".* In buona parte detta norma è stata replicata nel novellato art. 19 del Tusp. Ma occorre rilevarne le peculiari differenze.

La materia del contendere riguardava, da un lato, la possibilità di potere superare – per elementi oggettivi quali la tipologia o la mole dei servizi svolti dalla società - i vincoli di finanza pubblica sul costo complessivo del personale, dall'altro lato, il divieto di incrementi retributivi singoli ai dipendenti delle Società, anche se previsti dai relativi Contratti collettivi nazionali o aziendali (cd. detti "automatici"). La norma di riferimento di tale ultimo limite è stata abrogata in quanto sospetta di incostituzionalità.

Quanto invece al primo aspetto, come innanzi si evidenziava, l'art. 19 del Tusp ha sostanzialmente replicato i principi già contenuti nel previgente art. 18, comma 2-bis del Dl. n. 112/08 ma – solo con il Decreto correttivo del "Tusp" (Dlgs. n. 100/17), è stata inserita la locuzione *"tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

La novità contenuta nell'ultima vigente stesura dell'art. 19 pertanto consente di ravvisare una sostanziale diversità attraverso il confronto dei testi delle disposizioni nelle parti riguardanti i provvedimenti per la definizione degli obiettivi di contenimento.

Il comma 2-bis dell'art. 18 del Dl. n. 112/08 convertito in Legge n. 133/08, funzionalizza l'atto di indirizzo dell'Ente socio al contenimento dei costi del personale, assumendo a presupposto il principio di riduzione dei costi del personale.

Il comma 5 dell'art. 19 del Dlgs. n. 175/16 non specifica alcun riferimento al principio del contenimento dei costi di personale e funzionalizza i provvedimenti dell'Ente socio al

contenimento delle spese di funzionamento, dichiarando comprese in queste quelle di personale.

Pertanto, dal semplice dato letterale appare evidente che il Legislatore del "Tusp" abbandona il principio della riduzione dei costi del personale sostituendolo con un principio più generale di "contenimento" delle spese di funzionamento fra cui quelle del personale.

Tali conclusioni sono confermate dal **Parere del Giudice contabile della Liguria – Sezione regionale di controllo 8 settembre 2017, n. 80/Par**, che enuncia una serie molto precisa di principi sulla disciplina del contenimento delle spese di funzionamento delle Società "in house", fra cui ricadono quelle del personale.

Tali principi possono così riassumersi:

- *Il quadro normativo disposto dal Dlgs. n. 175/16, fornisce elementi in favore di una tesi maggiormente elastica con riferimento alle capacità assunzionali delle Società partecipate*;
- *... la gestione delle Società a partecipazione pubblica è improntata a principi economici di efficienza ed efficacia e ciò lo si desume anche per le Società "in house", vincolate ad eseguire l'80% della propria attività in esecuzione dei compiti loro affidati dai soci Pubbliche Amministrazioni. "Tale requisito costituisce un limite ma rappresenta anche il riconoscimento della possibilità per le Società 'in house' di svolgere ulteriore attività nei confronti di soggetti terzi a condizione che 'la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato ... permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società'. Il richiamo alle economie di scala e al principio di efficienza evidenzia la necessità che tali Società, se pur per una quota residuale della loro attività, si comportino secondo una logica efficientistica tipica di qualsiasi attività imprenditoriale volta al perseguimento di un fine di lucro. In tal senso sembrano condivisibili le affermazioni di parte della dottrina che definiscono l'attività 'ulteriore' come 'funzionale a quella oggetto dell'affidamento; funzionalità che può essere raggiunta anche con l'esercizio di un'attività lucrativa collaterale, che consenta di gestire meglio l'attività principale o di assorbire spese o di rendere l'attività principale più efficiente' ...;*

▪... "Appare indubbio che la valorizzazione di uno scopo di lucro e la necessità di svolgere in modo efficiente l'attività di produzione di beni e servizi debba necessariamente consentire alle Società 'in house' una maggiore elasticità nelle politiche assunzionali";

▪la stessa elasticità va comunque riconosciuta anche al di là dell'ulteriore attività esplicata in favore di terzi (ossia, quella ulteriore all'80% del fatturato prodotto nei confronti degli Enti pubblici partecipanti). Difatti, anche un ampliamento dell'attività svolta nei confronti degli Enti partecipanti (con una modifica al contratto di servizio) può giustificare variazioni nella pianta organica della Società affidataria della fornitura di beni e servizi. In altri termini, la necessità di aumentare l'attività prodotta in favore degli Enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa;

▪un orientamento restrittivo, che escluda tout court la possibilità per le Società "in house" di assumere, appare incoerente con il quadro normativo descritto e con la finalità che lo strumento societario in esame intende realizzare. Nel momento in cui, per via legislativa, si riconosce l'utilità dello strumento societario "in house", occorre valorizzarne le potenzialità al fine di conseguire il miglior risultato possibile;

▪il processo deve necessariamente avere inizio con l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19. Attività che costituisce, non una mera facoltà bensì un onere in base al quale le Amministrazioni socie devono fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in termini di contenimento delle spese, tenuto conto dell'attività prodotta in favore degli Enti partecipanti alla Società "in house" e dei soggetti terzi, in un'ottica di efficienza ed economia di scala, nonché di realizzazione dello scopo di lucro (compatibilmente con l'attività espletata). In tal modo si responsabilizza l'Amministrazione socia che, sulla base delle informazioni in proprio possesso e di valutazioni di ordine economico, dovrà costruire degli obiettivi reali e raggiungibili e, in seguito, verificarne la realizzazione. In altri termini, per rispettare la lettera della norma, l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l'ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della Società "in house";

▪ *"In tal modo, un aumento dell'attività svolta e del fatturato non sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine economico, il personale in servizio presso la Società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad espletare il maggior servizio (in quanto sovradimensionato rispetto alle necessità della Società 'in house'). Diversamente, qualora le valutazioni svolte dall'Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scale (da fatturato 100 per 10 unità di personale si passa ad un fatturato 200 per 12 unità di personale; allo stesso modo la correlazione tra aumento del fatturato e spesa del personale). Appare evidente che l'aumento del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggior attività in quanto sarebbe incoerente, ed antieconomico, ad esempio, gravare la Società di costi fissi a 'tempo indeterminato' qualora l'aumento del fatturato, e della connessa attività, sia limitata nel tempo"*

...

▪ *"A conferma di quanto osservato finora si evidenzia che l'art. 19, comma 5, del 'Testo unico', permette all'Ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da Enti pubblici (si pensi, per gli Enti Locali, all'obbligo di contenimento della spesa storica per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/06) o per le relative assunzioni (si pensi, sempre per gli Enti Locali, a quelle contenute nell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, convertito dalla Legge n. 114/14)".*

Dal menzionato parere n. 80 dell'8 settembre 2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, emesso peraltro a riscontro della specifica domanda se sia legittimo fissare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, in termini di rapporto tra spese di funzionamento (ed eventualmente specificamente di personale) e ammontare dei ricavi (o del fatturato), viene dunque chiarito che per rispettare la norma l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dalla propria società.

Le conclusioni del Giudice contabile dimostrano inoltre, tenuto in debito conto delle modifiche del "Decreto correttivo", che il reintrodotta principio (*"tenendo conto del settore in cui ciascun*

soggetto opera) conferma appieno la possibilità di discostarsi dai vincoli di spese del personale sostenute dall'Ente Locale socio e consente "una maggiore flessibilità, essendo consentito programmare/effettuare le operazioni di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento e non solo su quelle per il personale, con possibili compensazioni tra le diverse tipologie di costi, nonché su base pluriennale.

Deve quindi procedersi all'emanazione di nuove Direttive che, superando l'impostazione ante-Tusp contenuta nelle sopra menzionate DD.GG.RR. n. 633/2015 e 957/2015, dettino nuovi criteri di contenimento dei costi di funzionamento delle società coerenti ai principi innanzi descritti.

Con la DGR n. 703 del 29.5.2015 invece sono state definite Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Basilicata operanti in regime di "in house providing" prevedendo che le stesse presentino a controllo i Piani di attività annuali, i fabbisogni assunzionali correlati alle attività programmate, i criteri e modalità di reclutamento, i bilanci, le relazioni sul complesso delle attività svolte.

Tale Direttiva costituisce pertanto strumento idoneo ad effettuare il controllo, preventivo, contestuale e successivo, dell'andamento gestionale, organizzativo e patrimoniale, economico e contabile delle società, da cui ricavare il rispetto da parte della compagine dei criteri e della ratio della presente Direttiva.

Definizione di Costi funzionamento

Dato di partenza è la preliminare constatazione dell'impossibilità di rinvenire alcuna definizione di legge delle "*spese di funzionamento*" delle società. Queste però, sulla base dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, costituiscono un **sottoinsieme dei costi della produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società di cui alla disposizione dell'articolo 2425 del codice civile:**

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;

- c) trattamento di fine rapporto;
- d) trattamento di quiescenza e simili;
- e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione
con esclusione delle seguenti voci:
 - 10) ammortamenti e svalutazioni;
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;

Nota: la voce 9) ***"costi per il personale"*** costituisce solo una delle componenti di tali spese;

- per omogeneità di trattamento, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza straordinaria;

- l'ammontare delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, costituito dalla somma delle sole voci B6, B7, B8, B9 e B14 del conto economico, è indicato nei documenti di bilancio delle stesse società;

ANALISI DI CONTESTO

Atteso che l'art. 19 del Tusp richiede che le Direttive sul contenimento delle spese di funzionamento delle società partecipate tengano conto del *"settore in cui ciascun soggetto opera"*, si ritiene necessario procedere preliminarmente a rappresentare l'analisi delle spese di funzionamento delle società interessate, e dunque il contesto di partenza riferito al triennio 2015-2017, elaborate in base ai criteri innanzi descritti.

La **SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA SPA** (di seguito anche "SEL" o "Società") è società in house interamente controllata dalla Regione Basilicata, che ne è Socio Unico. Istituita con Legge

Regionale n. 13/2006, il suo ruolo è stato da ultimo consolidato dalla D.G.R. n. 964 del 25/09/2017 "*Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata - art. 24 TUSP*" e dal connesso D.P.G.R. n. 236 del 06/10/2017, che hanno disposto il mantenimento della Società stessa e la non necessità di interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUSP.

La SEL, infatti, svolge attività direttamente connesse ai fini istituzionali della Regione Basilicata e, precisamente, azioni tendenti ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse energetiche locali (convenzionali e rinnovabili), **perseguendo in tal modo l'interesse pubblico connesso ai consumi e alla spesa energetica dei soggetti pubblici regionali.** Il grado di specializzazione da essa acquisito la rende l'unico soggetto in grado di operare nell'ambito delle politiche energetiche regionali, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Più in dettaglio, l'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 disciplina le attività per le quali la Regione Basilicata si avvale della SEL, e precisamente:

- l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e delle aree fruibili a fini di produzione di energia di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano

richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;

- la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati;
- la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili con l'intento di destinare alla vendita parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa, concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei costi a carico degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi.

La Società, inoltre, come previsto anche dal PIEAR, svolge i seguenti servizi/funzioni:

- pianificazione strategica e sostenibilità energetica;
- trading del gas;
- committenza pubblica in campo energetico;
- supporto/assistenza agli enti locali;
- monitoraggio del sistema energetico, informazione ai consumatori ecc;
- promozione, partecipazione a progetti di intervento di innovazione nel campo della sperimentazione e produzione energetica.

La SEL opera, infine, quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti sopra indicati.

La Regione Basilicata individua, in coerenza con la propria programmazione e azione complessiva, le attività di interesse regionale, le attività di valenza regionale per l'attuazione di programmi comunitari o nazionali e le attività di assistenza e supporto ai soggetti sopra

richiamati da affidare, per conto della stessa Regione, alla SEL, sulla base delle **disposizioni di cui alla L.R. n. 31/2008** e di apposito **Accordo Quadro tra Regione e SEL**.

L'Accordo Quadro vigente, sottoscritto in data 22/01/2018 (rep. n. 471) e valevole per il triennio 2018-2020 (prorogabile fino al 2022), disciplina le modalità di affidamento e remunerazione delle attività che la Regione affida alla SEL, riconoscendo che alla Società possono essere richieste, e la stessa può svolgere per conto della Regione, molteplici attività non suscettibili di specifici affidamenti, che richiedono la messa a disposizione in via continuativa di una struttura operativa che comporta costi fissi indipendenti dalla quantità dell'attività svolta e dai singoli affidamenti attribuiti.

La SEL, infatti, predispone un Piano annuale delle attività, relativo a tutte le attività affidategli per legge, e un Programma annuale di attività, relativo ai soli affidamenti a valere sull'Accordo Quadro. Tali atti programmatici vengono approvati dal Socio Unico Regione Basilicata, che impegna apposite risorse finanziarie da liquidare alla SEL sulla base di una dettagliata rendicontazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, con particolare riguardo al tema delle **spese di funzionamento** e al **valore della produzione**, dall'analisi dei bilanci SEL dell'ultimo triennio, emerge quanto segue.

Codifica Bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017
B-6	Per materiali di consumo e merci	€ 4.872,85	€ 2.502,36	€ 4.521,97
B-7	Per servizi	€ 501.279,12	€ 398.060,17	€ 483.118,80
B-8	Per godimento di beni di terzi	€ 15.972,91	€ 4.359,07	€ 12.944,66
B-9	Per il personale	€ 674.813,81	€ 817.700,96	€ 925.162,67
b-9-a)	Salari e stipendi	€ 493.545,60	€ 638.899,42	€ 664.579,76
b-9-b)	Oneri sociali	€ 150.644,42	€ 148.702,68	€ 211.488,06
b-9-c)	Trattamento fine rapporto	€ 30.623,79	€ 30.098,86	€ 49.094,85
b-9-d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b-9-e)	Altri costi del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B-14	Oneri diversi di gestione	€ 92.629,00	€ 63.372,99	€ 58.832,64
Totale		€ 1.289.567,69	€ 1.285.995,55	€ 1.484.580,74
Media triennio		€ 1.353.381,33		

*I dati sono estratti dai relativi documenti di Bilancio

Codifica Bilancio CEE	Valore della produzione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017
A-1	Ricavi vendite e prestazioni	€ 857.175,80	€ 946.473,46	€ 927.367,92
A-2	Variazione rimanenze prodotti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-3	Variazione rimanenze lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-4	Incrementi di immobiliz. lavori int.	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.707,18
A-5	Altri ricavi e proventi	€ 1.008.287,33	€ 877.226,28	€ 1.011.973,59
Totale		€ 1.865.463,13	€ 1.823.699,74	€ 1.951.048,69
Media triennio		€ 1.880.070,52		

I dati sono estratti dai relativi documenti di Bilancio

Rapporto % Spese funzionamento - Valore produzione	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017
Rapporto percentuale	69,13%	70,52%	76,09%
Media triennio	71,91%		

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, l'incidenza delle Spese di funzionamento sul Valore della produzione è in leggero incremento, soprattutto a causa dell'incremento del costo del personale, che non è direttamente proporzionato ai ricavi. Ciò è dovuto sia a quanto già espresso nell'Accordo Quadro (attività non suscettibili di specifici affidamenti, che richiedono la messa a disposizione in via continuativa di una struttura operativa che comporta costi fissi indipendenti dalla quantità dell'attività svolta e dai singoli affidamenti attribuiti), sia per il tipo di corrispettivo che la SEL riceve per l'attività svolta, non sempre commisurato alle giornate/uomo lavorate, ma anche alla ricaduta economica sul sistema regionale (contenimento della spesa energetica).

Il personale in servizio nell'ultimo triennio è il seguente.

DETTAGLIO PERSONALE	2015	2016	2017
Tempo Indeterminato	9,00	9,00	9,33
<i>Dipendenti</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,33</i>
<i>Dirigenti</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
Tempo Determinato	0,50	0,99	3,41
<i>Dipendenti</i>		<i>0,33</i>	<i>1,41</i>
<i>Dirigenti</i>	<i>0,50</i>	<i>0,66</i>	<i>2,00</i>
Altre categorie	2,00	2,00	2,00
<i>Distaccati/Comandati a tempo indeterminato</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Distaccati/Comandati a tempo determinato</i>			
<i>Rapporti formativi</i>			
<i>Co.Co.Co.</i>			
<i>Somministrazione lavoro</i>			
<i>Lavoratori socialmente utili</i>			
<i>Altro</i>			
TOTALE	11	12	15

L'incremento del costo del personale (dovuto anche alla contrattazione collettiva e decentrata riferita al CCNL Gas-Acqua applicato) e del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione non viola, però, la normativa nazionale e le disposizioni regionali (in particolare le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 633/2015 e 957/2015), poiché le stesse consentivano una deroga agli obiettivi di contenimento della spesa per motivate e comprovate esigenze delle singole società.

La SEL, in particolare, ha espresso in più atti (da ultimo, la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 18AUD56 del 08/10/2018) la necessità di un incremento del personale, per far fronte alle attività sempre crescenti che la Regione le affida. Il Modello organizzativo aziendale e la relativa Pianta organica sono stati approvati nell'Assemblea dei Soci del 14/07/2017 e prevedono un incremento del personale da 18 unità della precedente Pianta organica (13 unità in servizio nel 2017) - esclusi i 2 dirigenti a tempo determinato - a 24 unità. Tre unità sono state già assunte nel 2018 per mobilità e le altre 8 dovrebbero essere assunte entro il 2020. Il tutto nei limiti delle disponibilità di bilancio e, quindi, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Le spese di funzionamento sono costituite principalmente da spese del personale, che rappresentano mediamente quasi il 60% del totale, e dal costo per servizi, pari mediamente al 34%, che include per un'incidenza rilevante i costi relativi a servizi inerenti alla gestione di affidamenti/investimenti richiesti dalla Regione, che trovano corrispondente copertura finanziaria in fondi regionali, nazionali o europei e pertanto costituiscono una componente di ricavo/fatturato.

Considerato che, oltre alle spese di funzionamento, le altre voci di costo della Società sono gli ammortamenti e le svalutazioni (B-ID), che non erodono tutto il Valore della produzione, la SEL risulta nell'ultimo triennio costantemente in **utile**, come di seguito riportato.

UTILE DI ESERCIZIO LORDO	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017*
Valore	€ 236.823,00	€ 268.811,00	€ 254.946,00
Media triennio	€ 253.526,67		

UTILE DI ESERCIZIO NETTO	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2017*
Valore	€ 146.198,52	€ 164.679,85	€ 162.949,95
Media triennio	€ 157.942,77		

SVILUPPO BASILICATA è una **società per azioni unipersonale a totale partecipazione regionale**, deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari affidate dalla Regione Basilicata per la creazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale nell'ambito delle politiche e degli atti programmatici regionali in coerenza con le disposizioni dello statuto sociale e dell'art. 4 della L.R. n. 28 del 12 ottobre 2018.

Essa opera nei confronti della Regione Basilicata secondo **le modalità dell'in house providing**, nel rispetto dello statuto sociale e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

La Regione Basilicata esercita sulla Società un potere di indirizzo e di controllo, strategico e operativo, analogamente ai controlli che quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici e servizi, secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. Basilicata del 29 maggio 2015 n. 703

recante "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house" (di seguito anche "D.G.R. 703/2015" o "D.G.R. sul controllo analogo"). Sviluppo Basilicata S.p.A., quale società in house della Regione Basilicata, opera su incarico della Regione Basilicata e **riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale** mediante apposite convenzioni, i cui principi generali ed elementi essenziali sono contenuti nell'Accordo Quadro del 22 dicembre 2016 (sostitutivo del precedente Accordo del 21 settembre 2010).

L'esecuzione degli *affidamenti diretti* di cui è destinataria la Società si concretizza nello svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione Basilicata aventi carattere finanziario e di servizio per sostenere lo sviluppo del territorio regionale.

L'operatività della Società si sviluppa nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività imprenditoriali operanti nel territorio regionale e per la promozione e l'animazione del tessuto imprenditoriale.

Nel contesto delle politiche per il sostegno finanziario alle imprese operanti nel territorio locale, la Società opera come **"soggetto attuatore" della finanza agevolata e degli strumenti di ingegneria finanziaria** (intesi in un'accezione ampia inclusiva di ogni forma di sostegno finanziario: finanziamento in conto capitale/interesse/finanziamenti agevolati/rilascio di garanzie/ acquisizione di partecipazioni di minoranza e temporanee) promossi dalla Regione Basilicata, il che si sostanzia nell'espletamento di compiti di istruttoria/erogazione/monitoraggio delle iniziative candidate e ammesse alle agevolazioni pubbliche in prevalenza comunitarie.

Nel quadro invece delle politiche per la promozione e l'animazione del tessuto economico, la Società opera come **"soggetto promotore" dello sviluppo e accompagnamento delle imprese** consistenti in azioni di promozione/divulgazione sul territorio regionale di strumenti

finanziari promossi dalla Regione Basilicata e di accompagnamento per la creazione di nuove imprese. Rientrano in questo asse di intervento, la gestione del sistema Incubatori d'Impresa (Potenza e Matera), l'orientamento e la promozione della cultura di impresa ed il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Analisi delle spese di funzionamento

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 Codice Civile.

In tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **Spese di Funzionamento** gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 14 della lettera B del citato schema. All'interno di detta categoria sono **Spese del Personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio citato.

Le spese di Sviluppo Basilicata S.p.A. risultanti dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi sono di seguito rappresentate

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2015	Saldo 31/12/2016	Saldo 31/12/2017
B-6	Per materiali di consumo e merci	€ 14.485	€ 18.881	€ 7.557
B-7	Per servizi	€ 1.417.240	€ 873.905	€ 717.262
B-8	Per godimento beni di terzi	€ 73.558	€ 25.576	€ 14.419
B-9	Per il personale	€ 2.018.465	€ 1.695.173	€ 1.565.854
<i>b-9-a)</i>	<i>Salari e stipendi</i>	<i>€ 1.378.834</i>	<i>€ 1.163.455</i>	<i>€ 1.069.248</i>
<i>b-9-b)</i>	<i>Oneri sociali</i>	<i>€ 452.835</i>	<i>€ 379.330</i>	<i>€ 343.956</i>
<i>b-9-c)</i>	<i>Trattamento fine rapporto</i>	<i>€ 120.735</i>	<i>€ 104.127</i>	<i>€ 102.129</i>
<i>b-9-e)</i>	<i>Altri costi</i>	<i>€ 66.061</i>	<i>€ 48.261</i>	<i>€ 50.521</i>
B-14	Oneri diversi di gestione	€ 22.933	€ 54.248	€ 21.702
	TOTALE	€ 3.546.681	€ 2.667.783	€ 2.326.794

Il volume dei ricavi degli ultimi tre esercizi è il seguente:

TOTALE RICAVI	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
---------------	-----------	-----------	-----------

	€ 3.638.773	€ 2.764.428	€ 2.411.854
--	-------------	-------------	-------------

Si evidenzia che la voce ricavi include i proventi finanziari in quanto qualificati rilevanti ai fini dell'attività svolta.

L'incidenza delle spese di funzionamento sul totale dei Ricavi, desumibili dai bilanci della Società, si attesta nei tre esercizi considerati sui seguenti valori:

Spese di funzionamento Totale ricavi	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Rapporto percentuale	97,46%	96,50%	96,47%
Media triennio	96,81%		

Il trend della percentuale risulta costante in quanto, seppur il valore complessivo delle spese di funzionamento è variabile negli anni, le stesse risultano evidentemente proporzionali al valore dei ricavi conseguiti in quanto, svolgendo attività di servizi, la quasi totalità delle spese sono strettamente correlate al volume dei ricavi.

Al riguardo è utile evidenziare che nell'anno 2015 i costi per servizi risultano particolarmente elevati per effetto di costi specifici sostenuti per la gestione di Programmi/Progetti totalmente a carico di fondi comunitari che trovano piena corrispondenza con i ricavi di bilancio in conseguenza del rimborso degli stessi.

Allo stesso modo risultano più elevati i costi del personale per l'impiego di personale aggiuntivo i cui costi vengono rimborsati nell'ambito dei singoli Programmi/Progetti gestiti.

Pertanto le spese di funzionamento totalmente a carico di fondi comunitari, laddove specificatamente documentati, non vanno considerate ai fini delle valutazioni sulle dinamiche di contenimento dei costi.

Particolarmente significativa è l'analisi della percentuale del costo del personale sul valore complessivo delle spese di funzionamento che nei tre esercizi considerati risulta essere la seguente:

Spese del personale	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Totale spese di funzionamento			
Rapporto percentuale	56,91%	63,54%	67,29%
Media triennio	62,58%		

Il personale in servizio nell'ultimo triennio è il seguente:

PERSONALE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Tempo indeterminato	29	28,15	26,10
<i>Dirigenti</i>	2	2	1,4
<i>Quadri</i>	7	6,75	6
<i>Dipendenti</i>	20	19,4	18,7
Tempo determinato	5,5	0	0
<i>Dipendenti</i>	5,5	0	0
Altre categorie	3	2,25	3,6
<i>In comando c/o Regione</i>	2	1	1
<i>Aspettativa contrattuale dirigenti</i>	0	0	0,6
<i>Aspettativa contrattuale quadri</i>	0	0,25	1
<i>Aspettativa sindacale</i>	1	1	1
TOTALE	37,5	30,4	29,7

Nel corso dei tre esercizi considerati, il costo del personale ha subito un sostanziale decremento in conseguenza della cessazione di contratti a tempo determinato che erano stati attivati negli esercizi precedenti per effetto di attività aggiuntive. Nel 2017, inoltre, il costo è stato ulteriormente ridotto a seguito della richiesta di aspettativa di due risorse (uno dei quali riferito al dirigente che dal mese di maggio ricopre la carica di Amministratore Unico), nonché all'uscita di una risorsa a tempo indeterminato.

Pertanto, avendo già ridotto ai minimi termini il costo del personale, l'aumento nei tre anni del rapporto percentuale tra spese del personale rispetto alle spese di funzionamento, denota una consistente riduzione negli anni anche dei costi di struttura dell'ente (utenze, consulenze, spese generali, etc.), in linea con il piano di razionalizzazione dei costi effettuato dalla Società negli ultimi tre anni.

Va, tuttavia, rilevato che l'estrema riduzione del costo del personale ha condizionato l'operatività aziendale in relazione sia alle attività di staff che alle attività tipiche della società incidendo sul livello di efficacia e di efficienza dei servizi resi.

Tenendo conto che la Società non ha applicato negli ultimi tre anni dinamiche retributive accessorie legate a contrattazione di secondo livello né tantomeno forme variabili di retribuzione collegate al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o individuali, le dinamiche di contenimento della spesa per il personale per i prossimi anni devono necessariamente tenere conto del valore minimo conseguito nell'anno 2017 e dell'impossibilità di ridurre ulteriormente tali costi.

Nel caso di potenziamento e/o ampliamento delle attività svolte dalla Società, necessarie per incrementare i servizi a favore del territorio regionale, eventuali incrementi di personale saranno giustificati solo a condizione che rimanga invariata la percentuale del complesso delle spese di funzionamento rispetto al valore dei ricavi.

Tale previsione è fondata sui seguenti principi:

- tutti i ricavi riconosciuti alla Società vengono commisurate alle giornate/uomo effettivamente impiegate e strettamente legate alle attività svolte; pertanto ad eventuali esigenze di personale aggiuntivo corrisponderanno maggiori attività realizzate e maggiori ricavi conseguiti;
- i corrispettivi relativi alle attività affidate "in house" sono assoggettati ad una preventiva verifica di congruità economica da parte dell'ente controllante; ciò garantisce un volume di fatturato coerente e strettamente correlato alle attività realizzate;
- esigenza di non compromettere il corretto svolgimento dei servizi e dei compiti assegnati alla "in-house";
- obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio e garanzia di risultati gestionali efficienti ed efficaci.

Le analisi innanzi esplicitate costituiscono una base di riferimento da cui partire per potenziali rimodulazioni progressive delle stesse, improntata alla storicizzazione dei dati relativi agli anni passati.

Principi, indirizzi e obiettivi annuali e pluriennali

Si ritiene pertanto di poter definire i seguenti indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, in fase di prima attuazione dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016:

- le società modulano le azioni con propri provvedimenti che garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi, tenendo conto dei presenti indirizzi e principi. I Piani di attività, le Relazioni sulle attività e i documenti contabili sottoposti a controllo analogo standardizzato ai sensi della D.G.R. n. 703/2015 evidenziano le spese di funzionamento, il rispetto della presente Direttiva ovvero motivano gli eventuali scostamenti.

- le spese di funzionamento costituiscono un sottoinsieme dei costi di produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società, di cui alla disposizione dell'articolo 2425 del codice civile, definito dalle seguenti voci: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale; 14) oneri diversi di gestione; mentre la voce 9 relativa al personale costituisce solo una delle componenti di tali spese;

- le società perseguono **l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale** ovvero l'equilibrio fra i costi ed i ricavi ($\text{ricavi} \geq \text{costi}$), fra le entrate e le uscite finanziarie ($\text{entrate} \geq \text{uscite}$), fra l'attivo e il passivo ($\text{attivo} > \text{passivo}$, attivo a breve termine $>$ passivo a breve termine), riferibile a un periodo di tempo medio.

- i budget devono rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'**attività effettivamente svolta dalla società nei settore in cui la stessa opera**; la gestione operativa deve essere motivatamente uniformata ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare di quella del personale, mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul bilancio dell'ente socio;

- l'auspicato contenimento delle voci di spesa sopra indicate **non deve costituire un ostacolo all'eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta dalle società e deve quindi essere conciliato con tale eventualità**, prevedendo, che nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle voci di spesa

("spese di funzionamento" e/o il "costo del personale" e/o le "altre spese di funzionamento") possa superare il rispettivo limite di budget, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione.

- L'analisi del raggiungimento di detti obiettivi è effettuata attraverso la verifica annuale dei risultati di bilancio nonché dal raffronto tra la media del triennio già consolidato 2015-2017 e la media del triennio 2018-2020. Eventuali scostamenti o variazioni sensibili su base annuale possono essere recuperati, compensati o giustificati nell'ambito della media triennale.

- Il conseguimento di obiettivi di miglioramento delle condizioni di efficienza della gestione delle partecipate deve essere considerato nel contesto dinamico dell'attività delle stesse, tenendo conto delle scelte concrete dell'Amministrazione sull'affidamento dei servizi alla singola società nonché attraverso il perseguimento di eventuali economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa.

- Eventuali aumenti dell'attività svolta e del fatturato non sono da soli sufficienti a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine economico, il personale in servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad espletare il maggior servizio, e siano state già accertate nel triennio 2015-2017 carenze di organico.

- Diversamente, qualora le valutazioni svolte dall'Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala.

- L'aumento del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggior attività escludendo il rischio di scelte incoerenti ed antieconomiche quali l'aggravio di costi fissi a "tempo indeterminato" qualora l'aumento del fatturato, e della connessa attività sia limitata nel tempo.

Possono concorrere all'assolvimento dei principi di buona amministrazione societaria l'equo bilanciamento delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento, il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili, il contenimento della spesa per contratti a tempo determinato e ogni altra forma di lavoro flessibile, il contenimento delle spese per incarichi di

consulenza e prestazioni professionali a vario titolo, l'assolvimento di obblighi normativi di natura pubblicistica analoghi a quelli in capo alla Regione nonché il contenimento dei costi fissi di gestione attraverso l'armonizzazione e la condivisione di processi e strutture e la razionalizzazione delle risorse, con particolare riferimento ai temi di:

- trasparenza e prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e d.lgs. 33/2013;
- tutela dei dati personali ex d.lgs. 196/2003;
- codice dell'amministrazione digitale (CAD) ex d.lgs. 82/2005;
- procedure di appalto ex d.lgs. 50/2016

e ogni altra disposizione pubblicistica applicabile alle società in house;

- razionalizzazione dei costi fissi di gestione (utenza, vigilanza e pulizia sede, reti e sistemi informatici)
- scambio di know how e buone pratiche anche attraverso il distacco di personale tra le partecipate ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003.

Ciò determinerà una migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa consentendo, accanto al contenimento delle spese, un controllo più pregnante dell'ente Regione sulle società in house ed al contempo una migliore fruizione dei servizi resi dalle società alla Regione stessa.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

N. G. ...

IL PRESIDENTE

Clarifran

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

9.01.2019

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]

